ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO E LA BONIFICA DI AREE CON RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI

Art. 1

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi

A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d)

ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Versione in vigore dal 4 aprile 2001, non più in vigore dal 2 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 58
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di/art-1-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di-aree-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it